



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Ufficio I- Sezione I Affari generali
Settore V - Relazioni Sindacali

@Prot. n. 16686 /RSind

Bari, 10 APR. 2019

Alle OO.SS. regionali
Comparto Sicurezza
di Puglia e Basilicata
Loro Sedi

Alle OO.SS. regionali
Comparto Funzioni centrali
di Puglia e Basilicata
Loro sedi

Oggetto: Rilevazione sussistenza requisiti legittimanti l'assegnazione presso gli Istituti penitenziari ex art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per quanto in oggetto, si trasmette, in allegato, per opportuna informativa, la ministeriale GDAP prot. n. 0113794.U dell'8 aprile u.s. della Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

Cordiali saluti

Il Provveditore
Carmelo Cantone





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

URP
A.C.
S.G.
per la dimissione
P.P.
F.C.




m_dq.GDAP.08/04/2019.0113794.U

PROVVEDITORATO REGIONALE PENITENZIARIA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA BARI
- 8 APR. 2019
N. <u>1442</u> Prot.

Ai Signori Provveditori
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento

Alla Signora Vice Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Rilevazione sussistenza requisiti legittimanti l'assegnazione presso gli Istituti penitenziari ex art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Facendo seguito alla nota dello scrivente 31 gennaio 2019, recante protocollo n. 33087.U, di pari oggetto, rendo noto alle SS.LL. quanto segue.

Gli esiti della verifica effettuata circa la sussistenza dei presupposti legittimanti i provvedimenti di assegnazione di cui all'oggetto, hanno, inequivocabilmente, evidenziato prassi discordanti dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni contenute nelle circolari all'uopo emanate.

In taluni casi è emerso che il personale assegnato temporaneamente ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92 ha perso il requisito legittimante l'assegnazione, anche in periodi assai lontani.

In altre circostanze, a fronte delle comunicazioni da parte del personale di cessazione dei requisiti, le Direzioni non hanno mai comunicato a questo Dipartimento la cessazione dei requisiti.

Ancor più grave è la circostanza concernente i periodici controlli sulla permanenza dei requisiti cui le direzioni sono obbligate ad adempiere. Invero sia la normativa attuale ha esplicitamente previsto all'art. 7-Bis¹ le verifiche ed i controlli a cui è tenuto il datore di lavoro, che richiamate dalle circolari emanate sulla materia, 16 maggio 2003, recante numero 3582-6032 e 25 dicembre 2012, recante numero 457451 pare non siano state applicate con inflessibilità.

La ormai consolidata giurisprudenza in materia ha affermato che ... *il movimento ha natura strumentale ed è intimamente connessa con la persona dell'assistito. Si tratta di un*

¹ Art.33, comma 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

8 APR. 2019
PASCATA COPIA



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

movimento non definitivo, ma subordinato ad un presupposto di fatto esterno estraneo all'ambito lavorativo, la cui perdurante presenza è condizione non solo per l'iniziale disposizione del trasferimento, ma anche per la sua perdurante efficacia". Da tali osservazioni, si è quindi desunto che: "la natura funzionalizzata del trasferimento è in re ipsa non necessitata di un'espressa indicazione nel provvedimento che lo dispone, trattandosi di atto costitutivo, di un tratto genetico, di un carattere consustanziale del movimento": il decesso del disabile svota ab interno la funzione stessa del provvedimento, e, dunque, impone all'amministrazione la revoca del movimento a suo tempo disposto: l'interesse pubblico all'ottimale allocazione del personale, non più compresso dal concorrente interesse di cura del disabile, di rilievo parimenti pubblico in virtù della normativa recata dalla l.104, torna a riespandersi pienamente; ... nel valutare la revoca del provvedimento l'amministrazione non può prendere in considerazione elementi diversi da quelli sulla cui base fu disposto l'originario movimento" ... tale disposizione è perentoria nel legare i diritti previsti dal citato art. 33 al venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti....ed inoltre il testo della novella legislativa (183/2010) che si è prima riportata per esteso contiene una espressione (decade) tesa all'evidenza a disciplinare un rapporto di durata: ciò implica che tale norma si applichi anche ai trasferimenti disposti sotto l'usbergo delle disposizioni precedenti ... tale aspetti a tutta evidenza, costituiscono ontologica caratterizzazione del provvedimento di trasferimento, e dunque prescindono da quanto affermato dal sopravvenuto al comma 7-bis dell'articolo 33 che, pertanto, non può che avere valenza chiarificativa ed interpretativa, non innovativa delle norme previgenti.... e ciò (lo si ribadisce per maggior chiarezza):-sia nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell'introduzione del co.7-bis nell'art. 33 e prima di questa è intervenuta anche la cessazione del presupposto; - sia nel caso in cui il trasferimento sia anteriore e la cessazione del presupposto invece intervenga dopo l'entrata in vigore del citato co 7-bis; sia infine nel caso in cui il trasferimento sia successivo all'introduzione del predetto co. 7-bis....(Sentenza Consiglio di Stato 15/11/2018, n.1113-2019).

Alla luce di quanto detto la mancata comunicazione della cessazione dei requisiti legittimanti il beneficio del trasferimento ottenuto ai sensi della legge 104/92, ha leso il diritto di tutti coloro che non hanno potuto ottenere un trasferimento per mobilità atteso che il loro posto era illegittimamente occupato.

Tanto premesso, ritengo indispensabile riportare all'attenzione delle SS.LL. la gravità di tali comportamenti.

Ribadisco quanto ampiamente confermato anche dalla giurisprudenza formatasi nel tempo, circa il carattere temporaneo dell'assegnazione *ex lege* 104/92 che, pertanto, cessa di avere efficacia alla perdita dei requisiti che ne hanno legittimato l'emissione del provvedimento.

In ragione di quanto precede, ritengo indispensabile una intensa sinergia tra l'Amministrazione centrale e periferica, onde realizzare l'obiettivo della corretta e trasparente azione amministrativa.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Pertanto invito le SS.LL. a voler effettuare una capillare ed incisiva opera di verifica, costante nel tempo, nei propri distretti circa l'osservanza della normativa e delle circolari vigenti in materia, informando costantemente questo generale Ufficio.

Infine, vogliano le SS.LL. diramare nei distretti di competenza opportune disposizioni coerenti con le istruzioni di cui alla presente.

Nel ringraziare della consueta collaborazione, auguro alle SS.LL. buon lavoro.

Pietro BUFFA